



## **Allegato B**

### NOTA METODOLOGICA

(Riparto del contributo *ex* decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191)

L'articolo 21, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, riconosce in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori, un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.

Il successivo comma 4 stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei contributi in questione sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 3, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

Ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell'anno 2023:

**a) Comuni costieri:**

- numero di migranti sbarcati presso i comuni costieri interessati da flussi migratori nell'anno 2023;

**b) Comuni di frontiera terrestre:**

- numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero);

La partecipazione al fondo è proporzionale al numero di migranti sbarcati nei comuni costieri e rintracciati lungo i confini terrestri. Sul totale delle risorse così proporzionalmente ripartite è introdotto un tetto del 50%, quale quota massima del fondo attribuibile al singolo Comune beneficiario.